



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n . 46
Del 27/06/2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) PRESA D'ATTO DEL PEF 2026-2029 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 08:30 nella sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, di Prima convocazione.

Presiede l'adunanza Il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Riccardo Brocchini.

Assiste la Dott.ssa Paola Aveta, Il Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori: MARCHETTI AGNESE, LONGARON FABIO, LUCCHESI MARZIA.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.16 e assenti, sebbene invitati, n. 1 come segue:

Nome	Qualifica	Presente/Assente
BARSOTTI SIMONA	SINDACA	Presente
BROCCHINI RICCARDO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
BIANCHINI FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
LUCANIA FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
MARCHETTI AGNESE	CONSIGLIERE	Presente
TINAGLI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
SEBASTIANI ILARIA	CONSIGLIERE	Presente
LONGARON FABIO	CONSIGLIERE	Presente
GILARDETTI FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
SARGENTINI MICHELA	CONSIGLIERE	Presente
BERTOLACCINI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
LUCCHESI MARZIA	CONSIGLIERE	Presente
MORELLI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
CIMA PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
DELL'INNOCENTI MICHELA	CONSIGLIERE	Assente
COLUCCINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
TORRE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione di ARERA del 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF approva il metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;
- la determinazione di ARERA del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025 ha ad oggetto *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026/2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione n. 397/2025 R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e di ulteriori precisazioni operative”*;

RICHIAMATO in particolare l'art.7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

PRESO ATTO che con la citata deliberazione ARERA n.397/2025/R/rif vengono introdotti i nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF tari per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;

TENUTO CONTO che:

- l'art.1 “Definizioni” dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA n.397/2025/R/RIF individua l'Ente territorialmente competente (ETC) nell'Ente di Governo dell'Ambito, laddove *“costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;
- nel territorio in cui opera il Comune di Massarosa è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente;

- in ATO Toscana Costa vi è al momento una tariffa differenziata su base comunale e che pertanto: l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-3 coincide con il singolo Comune, il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune;
- l'ente di governo è tenuto alla validazione di un PEF 2026-2029 per ognuno dei 100 Comuni di sua competenza;
- l'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" con delibera n. 15 del 22.12.2025 ha approvato i criteri ed indirizzi per la quantificazione dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'Ente ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il quadriennio 2026-2029 in applicazione del MTR-3;

PRESO ATTO della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito, come da Determina n. 40 del Direttore Generale ATO Toscana Costa del 17/06/2026 (R.G.D. n. 40-2026);

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, come modificato dall'articolo 1 comma 677 delle legge 199/2025, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 08/01/2021 e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 29 del 30/07/2021, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31/05/2022 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/07/2023;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"* (solo per gli enti che adottano i criteri alternativi al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999);

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 654, della Legge n.27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”*, nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “A” alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato “B” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che:

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lucca sull'importo del tributo, nella misura del 5% ;

VISTA la deliberazione 386/2023/R/Rif dell'Autorità Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e successive modificazioni, con la quale vengono istituite:

- *a decorrere dal 1° gennaio 2024*, due componenti perequative per il settore rifiuti, espresse in euro/utenza per anno, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - *componente perequativa UR1*, per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione (pari a 0,10 euro/utenza che, alla data odierna, non ha subito modificazioni);
 - *componente perequativa UR2*, per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi (pari a 1,50 euro/utenza che, alla data odierna, non ha subito variazioni);
- *a decorrere dal 1° gennaio 2025* una terza componente perequativa:
 - *componente perequativa UR3*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI (pari ad 6,00 euro/utenza, che alla data odierna non ha subito modificazioni)

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 151, primo comma, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2026 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 28.02.2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 29.04.2026 di approvazione del Rendiconto 2025;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della

Tassa su rifiuti (T.A.R.I.), "Le modalità di calcolo, il numero e la scadenza delle rate *sono stabilite annualmente dal Comune mediante la delibera di cui al comma 1 dell'articolo 10*";

RITENUTO OPPORTUNO definire, ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 24, comma 2, del predetto Regolamento comunale TARI, le seguenti date di scadenza per la riscossione delle rate relative alla riscossione della TARI 2026:

- 31 luglio 2026;
- 30 settembre 2026;
- 30 novembre 2026;

PRESO ATTO altresì delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che la presente deliberazione ha riportato parere favorevole da parte della Commissione Bilancio, finanze e partecipate;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente dell'area Bilancio e Organizzazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 9 (Barsotti Simona, Brocchini Riccardo, Lucania Federico, Bianchini Francesca, Marchetti Agnese, Sebastiani Ilaria, Tinagli Luca, Torre Antonio, Longaron Fabio), voti contrari n. 4 (Morelli Nicola, Cima Pietro, Lucchesi Marzia, Coluccini Alberto), astenuti n. 3 (Sargentini Michela, Gilardetti Federico, Bertolaccini Pietro) legalmente resi dai n. 16 consiglieri presenti e n. 13 consiglieri votanti

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO, per le ragioni espresse in premessa, del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, così come validati da ATO Toscana Costa, con Determina del Direttore Generale n. 40 del 17/06/2026 (R.G.D. n. 040-2026) e riportati nell'allegato "A", facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale ;
4. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario, salvo le agevolazioni a carico del Bilancio di previsione 2026 specificate nel regolamento per la disciplina della TARI del Comune di Massarosa;

5. DI DARE ATTO che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Lucca nella misura del 5% ;
6. DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 24, comma 2, del vigente Regolamento comunale TARI, le seguenti date di scadenza per la riscossione delle rate relative alla riscossione della TARI 2026:
- 31 luglio 2026;
 - 30 settembre 2026;
 - 30 novembre 2026;
7. DI DISPORRE che copia conforme della presente deliberazione venga trasmessa, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Infine, con voti favorevoli n. 9 (Barsotti Simona, Brocchini Riccardo, Lucania Federico, Bianchini Francesca, Marchetti Agnese, Sebastiani Ilaria, Tinagli Luca, Torre Antonio, Longaron Fabio), voti contrari n. 4 (Morelli Nicola, Cima Pietro, Lucchesi Marzia, Coluccini Alberto), astenuti n. 3 (Sargentini Michela, Gilardetti Federico, Bertolaccini Pietro) legalmente resi dai n. 16 consiglieri presenti e n. 13 consiglieri votanti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL).

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Aveta

Il Presidente del Consiglio Comunale
Riccardo Brocchini